

COMUNE DI CETONA



ALLEGATO "A"

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022

RIPUBBLICAZIONE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 972 DEL 08/08/2022

(Bando destinato esclusivamente ai soli nuclei familiari in possesso di un valore Isee ricompreso tra € 16.500,01 e € 35.000,00 che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 402/2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

CONSIDERATO CHE i Comuni, anche in forma associata, devono predisporre bandi di concorso per l'erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ai soggetti aventi diritto;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 45 del 12/05/2022 con la quale l'Amministrazione Comunale stabiliva criteri di priorità sociale e concorrevano con risorse proprie al fabbisogno della graduatoria definitiva;

VISTA la Determinazione n. 398 del 18/05/2022 che approvava il bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda con scadenza al 17 Giugno 2022;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.07.2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 08/08/2022 che recepisce le novità introdotte con il sopra riferito Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile;

VISTA la propria Determinazione n. 744 del 7/9/2022 che, alla luce del Decreto del Ministero e della Deliberazione di G.R. suddetti, approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO CHE

fino al 10 Ottobre 2022 ore 13.00 per i soli cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati e di un valore ISEE ricompreso tra € 16.500,01 e € 35.000,00 – con un valore ISE non superiore ad € 29.545,98 - che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%, è possibile presentare richiesta di contributo ad integrazione canone di locazione anno 2022 secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I cittadini extracomunitari non possono servirsi dell'autocertificazione per attestare stati, qualità personali e fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3 DPR 445/2000) pertanto gli stessi, regolarmente presenti in Italia, possono autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

- 1) essere residente nel Comune di Cetona e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:

1) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Cetona, ai sensi della normativa vigente e dell'Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 19/04/2019. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il contratto può essere anche di natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei Comuni della zona Valdichiana ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà. In ogni caso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011. Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso,

l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

2) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica la posizione acquisita. È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

- 1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Cetona. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
- 2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo **sia superiore a 25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere a effettuati ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;

Le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E) Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contributi previsti per la misura di prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole (D.M. 30 marzo 2016); nonché quelli previsti dalla L.R. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni (L.R.T. n. 77 del 27.12.2012, Deliberazione della G.R.T. n. 758/2012 e n. 194/2013) nell'ambito del Progetto denominato "Giovani sì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione" e quelli erogati all'interno della misura del Reddito di Cittadinanza di cui alla L. n. 26 del 28 marzo 2019. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2022.

2) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.). **A seguito dell'erogazione del contributo canone di locazione anno 2022, l'ente comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**

F) Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con un valore **ricompreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00 - con un valore ISE non superiore ad € 29.545,98. I nuclei familiari dovranno presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una riduzione del reddito superiore al 25%.**

La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE ordinario ed ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020).

Il valore ISE da considerare su cui calcolare l'incidenza del 24% (l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non deve essere inferiore al 24%), non deve essere superiore all'importo di € 29.545,98, rilevabile dalla Certificazione Isee corrente:

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA B – diminuzione reddito IRPEF superiore al 25% anche a causa Covid19	Da certificazione Isee corrente non superiore ad € 29.545,98	Da € 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di **€ 40.000,00**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma 2) del bando.

3) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore ad **€ 25.000,00**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

1. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art.15 della L. 183/2011. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni), fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2021, il quale ha nuovamente prorogato al 30 giugno 2022, il divieto di utilizzo da parte dello straniero

dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 4 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti scannerizzati:

a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;

f) Presentazione ISEE corrente necessario per verificare il requisito di ammissione del non superamento dell'importo **di € 29.545,98 di ISE**;

g) Presentazione ISEE corrente, o, in alternativa, dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2021 e 2022 relative ai redditi percepiti nel 2020 e nel 2021 per verificare la riduzione del reddito di almeno il 25% anche in ragione del Covid-19 e un valore ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando, con un valore **ricompreso tra € 16.500,01 ed € 35.000,00**;

h) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d):

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
- Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 C.P.C.;

i) documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità di un immobile, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero, se già in possesso al momento della presentazione della domanda (documentazione da presentare obbligatoriamente in sede di pagamento del beneficio economico riconosciuto, pena la decadenza dello stesso);

l) documentazione attestante che il patrimonio mobiliare dichiarato, superiore ad € 25.000,00, è riferito a beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa ;

m) per i cittadini stranieri, dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, attestante che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono immobili nel loro paese, ovvero in caso di proprietà il valore dello stesso che non deve superare i 25.000 euro (sono esentati dal produrre tale certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari");

n) copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

o) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità

p) qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo certificato rilasciato dalla competente A.S.L.;

q) **copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;**

2) Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, **entro il termine del 31 Gennaio 2023**, al competente Ufficio Sociale:

a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2023, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

Art. 5 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando e dal precedente Bando approvato con Determinazione n. 398 del 18/05/2022, saranno collocati in un'unica graduatoria del Comune di Cetona, distinti in fascia A) (incidenza non inferiore al 14%) e in fascia B) (incidenza non inferiore al 24%) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sotto indicata:

fascia A): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

fascia B): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

e ai punteggi di priorità attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio così individuate:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone portatrici di handicap grave (come certificato dalla Commissione Medica prevista dalla L. 104/1992) o invalidità civile al 100% – **punti 1**;

b) Nucleo familiare mono genitoriale con minori a carico – **punti 1** ;

c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità – **punti 1**;

d) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1**;

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili

2. In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE, in caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

3. In presenza di ISE "ZERO" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 6 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1. Istruttoria delle domande

Il Servizio Sociale del Comune di Cetona, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2. Formazione della graduatoria

Il Servizio Sociale del Comune di Cetona, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione di un'unica graduatoria provvisoria tenuto conto delle domande di richiesta canone di locazione presentate con il presente Bando e con il precedente Bando approvato con Determinazione n. 398 del 18/05/2022 secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Cetona, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo pretorio on line.

Successivamente la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Cetona costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita determinazione della Responsabile del Servizio.

Art. 7 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando e al Bando approvato con propria precedente Determinazione n. 398 del 18/05/2022 sono erogati nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

3. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà – all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

- di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B.

Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 Dicembre 2022. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza". Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo); tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri il contributo sarà assegnato all'unica domanda ammessa soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

Art. 8 - Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatori del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatori del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatori del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatori ammessi all'erogazione del beneficio.

2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Servizio Sociale del Comune di Cetona circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 9 - Modalità di erogazione del fondo

1. Il contributo è erogato per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2022 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune Via Roma n. 41 o spedire tramite posta allo stesso indirizzo, a partire dal 2 gennaio 2023 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2023:

a) copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2022, le quali dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati

- Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario
- Nome e cognome di chi effettua il pagamento

- Importo del canone corrisposto
- Periodo di riferimento (mensilità)
- Firma leggibile di chi rilascia ricevuta
- Marca da bollo

b) coordinate IBAN di un Conto Corrente Bancario o Postale sul quale poter accreditare il contributo spettante. Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare anche il Codice Fiscale dell'altro intestatario del Conto.

c) La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito/Postale e contenenti, comunque le indicazioni di cui sopra. 9 Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

2. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

3. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

4. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

5. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

6. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

7. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

8. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 10 - Erogazione del contributo a terzi

1. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima dietro apposita richiesta. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, a tale scopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria. (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore). In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di

residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipolente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Art. 11 - Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, alle **13:00 del 10 Ottobre 2022**

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso l'Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di Cetona Via Roma n. 41 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30, o scaricabili dal sito del Comune di Cetona – www.comune.cetona.it.

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria e idonea documentazione.

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Segreteria - Protocollo del Comune
- fatte pervenire allo stesso indirizzo tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- fatte pervenire a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.cetona@pec.consorterrecablate.it, con invio effettuato da casella di posta e mail e/o elettronica certificata. L'invio delle istanze dovrà essere effettuato da una casella di posta elettronica certificata, dovrà esserci corrispondenza tra l'autore della domanda ed il soggetto identificato con le credenziali PEC, e la sottoscrizione dovrà essere apposta in formato elettronico (firma digitale).

L'Ufficio competente provvederà a comunicare il codice univoco assegnato alla domanda, necessario al fine di poter consultare la graduatoria dei beneficiari e non, pubblicata e scaricabile dal sito internet del Comune di Cetona.

Informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria telefonando ai numeri 0578269401/02/07.

Per la presentazione delle domande, **entro e non oltre le ore 13:00 del 10 Ottobre 2022**, farà fede il protocollo rilasciato dal Comune di Cetona.

Il Comune di Cetona declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

Informazioni potranno inoltre essere richieste al Comune di Cetona – Ufficio Segreteria, rivolgendosi a:

- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani e-mail: s.montiani@comune.cetona.si.it

Art. 13 - Controlli e sanzioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.d. e dall' Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, i Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando , e trasmettono all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.d., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 - Motivi non sanabili di esclusione

1. Sono motivi non sanabili di esclusione:

- a) istanza non firmata;
- b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- c) istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando.

Art. 15 - Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

- istanza priva della copia del contratto di locazione;
- istanza non compilata in ogni sua parte o priva della documentazione richiesta;
- istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011;
- istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica
- istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento all'Attestazione ISE/ISEE (vedi art. 1)
- istanza priva del Permesso di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) dovuta dai cittadini non appartenenti all'UE.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lg. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di CETONA.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona con sede in Cetona (Si) – Via Roma n. 41
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Montiani
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseri Servizi Telematici S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Finalità del trattamento - L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 17 - Norma finale

1. Per i criteri stabiliti dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale, nonché alla deliberazione G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13.07.2022 e alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 08/08/2022.

Cetona 7/9/2022

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sara Montiani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005